

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1972 del 30/04/2020
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA IN COMUNE DI IMOLA (BO) VIA PAPOTTA. DITTA: C.L.A.I. SOC. COOP. AGRICOLA. PRATICA: BO00A0200
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2044 del 29/04/2020
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno trenta APRILE 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “Progetto Demanio Idrico”);

PRESO ATTO che con domanda 115534 del 28/12/2005, presentata ai sensi del R.R. 41/2001, CLAI Soc. Coop. Agricola, C.F.:00317470375/P.IVA:00502551203, ha richiesto il rinnovo della concessione preferenziale di derivazione da acque pubbliche sotterranee, nel Comune di Imola (BO), loc. Sasso Morelli, via Papotta n.5, ad uso irrigazione agricola, con scadenza al 31 dicembre 2005, assentita con det. 15921/2005 (cod. pratica BO00A0200);

DATO ATTO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 27 r.r. 41/2001;

CONSIDERATO che:

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla det. 15921/2005;
- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

Dato atto che la concessione in corso di rinnovo stabilisce che il quantitativo massimo di risorsa idrica prelevabile annualmente sia pari a mc 25.000;

PRESO ATTO che nell'istanza di rinnovo 115534 del 28/12/2005 il concessionario ha precisato:

- che la coltivazione a cui è destinata la risorsa idrica prelevata avviene secondo una rotazione colturale di 5 anni;

- che, conseguentemente, il volume di risorsa idrica richiesto, pari a mc 25.000, deve intendersi effettivamente prelevato un anno ogni 5;

CONSIDERATO che la concessione, in attuazione della normativa vigente, debba essere assentita per il quantitativo massimo di risorsa idrica prelevabile annualmente, pari a mc 25.000;

SPECIFICATO, in esecuzione della d.G.R. 1792/2016:

- che qualora il misuratore installato evidenzi volumi di prelievo inferiori a quanto concesso, il canone sia determinato sulla base del volume d'acqua prelevato ;
- che la parte di canone anticipatamente corrisposta che risulterà eccedente, sia imputata a compensazione, ai canoni dovuti negli anni successivi;
- che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore al canone minimo annuale previsto per l'uso irriguo;

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla d.G.R. n. 1415/2016;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti enti, che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2019/151241 del 02/10/2019);
- Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale (PG/2019/191654 del 13/12/2019);

PRESO INOLTRE ATTO :

- che la Città Metropolitana di Bologna non ha rilasciato il parere di competenza richiesto da questa Agenzia ai sensi dell'art. 12, R.R. 41/2001 (nota PGDG/2018/16305 del 16/11/2018);
- che, con nota del 6 giugno 2018, la Città Metropolitana di Bologna ha dichiarato di non esercitare più competenze tecnico-ambientali, in quanto trasferite ad ARPAE a seguito del riordino di funzioni di cui al titolo II, l.r. 13/2015 e che, di conseguenza, la richiesta di parere deve ritenersi in quanto è da ritenersi implicitamente compatibile col Piano Territoriale di

coordinamento provinciale una derivazione per la quale sia stata verificata la compatibilità ambientale sulla base dell'art. 5.9 del medesimo piano (nota del 6 giugno 2018, assunta a PGDG/2018/8375 del 06/06/2018);

RITENUTO pertanto di procedere in assenza del rilascio del parere di cui all'art. 12, R.R. 41/2001;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2020, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 24/04/2020 la somma pari a 198,35 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 21/12/2005, nella misura di 51,65 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica B000A0200;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a CLAI Soc. Coop. Agricola, C.F.:00317470375/P.IVA:00502551203 il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, cod. pratica B000A0200, come di seguito descritta:
 - prelievo esercitato mediante n. 1 pozzo avente profondità di m 28,00;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Imola (BO), loc. Sasso Morelli, via Papotta n.5, su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. n. 64, mapp. n. 213; coordinate UTM RER x:718.753; y: 922.564;
 - destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 4,6;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 25.000,00;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2029;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 28/04/2020;
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 102,31 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Unità Progetto Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a CLAI Soc. Coop. Agricola, C.F.:00317470375/P.IVA:00502551203 (cod. pratica BO00A0200).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 28,00, con tubazione di rivestimento del diametro interno di mm 200, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra - 23 m e - 28 m dal piano di campagna, ed equipaggiato con elettropompa sommersa (Mec 2 Pompe T80 6'');
2. L'opera di presa è sita in Comune di Imola (BO), loc. Sasso Morelli, via Papotta n.5, su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. n. 64, mapp. n. 213; coordinate UTM RER x:718.753; y: 922.564.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irrigazione agricola a servizio di un fondo agricolo di estensione pari a 26 Ha in cui vengono coltivati mais, grano e barbabietola da seme con avvicendamento quinquennale. In particolare l'irrigazione viene utilizzata per la superficie coltivata a barbabietola da seme che occupa, una volta ogni 5 anni, una superficie pari a circa 6 Ha. L'irrigazione avviene mediante un impianto di microirrigazione del tipo a manichette.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 4,6 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 25.000.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Conoide Santerno - confinato superiore (Codice C.I. 0510ER-DQ2-CCS).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, mediante bollettino postale sul conto corrente postale 1018766509 o mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario IT36R0760102400001018766509, intestati a Regione Emilia Romagna - Bologna. In mancanza di pagamento l'Amministrazione concedente dovrà procedere all'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2029.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il

ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

- 8. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.